

# CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica e dei dispositivi di autotutela o altra dotazione tecnica o di ausilio in dotazione ed in uso agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

Approvato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2023



### Art. 1 - Oggetto

- 1. In conformità al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, il presente Regolamento individua gli strumenti di autotutela, gli strumenti operativi con medesime finalità, nonché qualsivoglia eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio, avente scopi e natura esclusivamente difensivi, di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.
- 2. In conformità dei contenuti del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, il presente Regolamento stabilisce altresì le modalità sulla formazione, uso ed assegnazione degli strumenti di contenzione previsti in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.
- 3. Il presente Regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Municipale in attuazione della relativa disciplina nazionale e regionale, ove adottata.



#### TITOLO I - STRUMENTI DI AUTOTUTELA

#### Art. 2 -Tipologia degli strumenti di autotutela

- 1. Gli strumenti di autotutela, non classificati come arma, che possono essere dati in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale con qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza, sono costituiti dallo spray antiaggressione con principio attivo "capsicum" di cui al D.M. 12 maggio 2011, n. 103 avente per oggetto: "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009", nonché dal "bastone estensibile".
- 2. Nell'ambito degli strumenti di autotutela di cui al presente articolo, preso atto che la valutazione tecnica del "bastone estensibile" volta ad accertare la non attitudine a recare offesa alla persona, è stata demandata in via esclusiva, al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), la dotazione di tale dispositivo è ammissibile in via esclusiva, a condizione che si tratti di strumenti per i quali il medesimo Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), previo esame del relativo prototipo, ne abbia escluso, in relazione alle caratteristiche tecniche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
- 3. La dotazione dello spray ed in generale dei dispositivi nebulizzanti una miscela irritante con principio attivo naturale a base di OLEORESIN CAPSICUM (Comunemente detti al peperoncino) è ammissibile con relativa assegnazione ed eventuale utilizzo a scopo di autodifesa, ad esclusiva condizione che tali strumenti, non aventi attitudine a recare offesa alla persona, rechino le caratteristiche specificatamente dettagliate dalla vigente legislazione in materia.
- 4. Ulteriori dotazioni di dispositivi di autotutela con scopo difensivo sono le seguenti:
  - il giubbotto di protezione balistica;
  - i quanti antitaglio ed antiperforazione;
  - ulteriori assegnazioni di diverse dotazioni tecnica o di ausilio o di autotutela debitamente approvate o omologate secondo la vigente normativa di legge e la cui assegnazione ed utilizzo sarà disposto con atto formale.

I suddetti strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:

- a) distanziatori e giubbotti di protezione balistica in dotazione di reparto;
- b) bastone estensibile, spray antiaggressione e guanti antitaglio antiperforazione in dotazione individuale.

L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico, sul quale risultino, con riferimento agli spray ed ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.



#### Art. 3 - Formazione ed uso

- 1. Lo spray OC (*oleoresin capsicum*) ed il bastone estensibile saranno assegnati con apposito provvedimento sindacale e del Comandante del Corpo, unicamente agli operatori di Polizia Municipale che abbiano superato con esito positivo lo specifico corso di formazione ed addestramento predisposto, allo scopo di conoscere le idonee modalità d'uso dello strumento e gli aspetti normativo-legali da rispettare.
- 2. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal codice penale e dalle altre Leggi vigenti. Per questo il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per la difesa da aggressioni, rivolte a sé o ad altri, non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.
- 3. Gli Ufficiali avranno cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, segnalando tempestivamente i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario ad utilizzare correttamente gli strumenti di autotutela assegnati in dotazione.
- 4. Il Comandante sentito il Sindaco, anche su segnalazione del Vice Comandante Vicario e del Vice Comandante nonché degli Ufficiali, potrà ritirare o sospendere l'assegnazione degli strumenti di autotutela assegnati in dotazione, in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.
- 5. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela e dei dispositivi di contenimento in sede di prima assegnazione, si articoleranno in una parte teorica ed in una parte pratica. La parte teorica avrà una durata minima di 6 ore durante le quali dovranno essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e dovranno essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziare le possibili conseguenze in caso di uso improprio.
- 6. La parte pratica avrà una durata minima di 8 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati.
- 7. Tutto il personale assegnatario dei suddetti dispositivi dovrà inoltre partecipare a corsi obbligatori di formazione periodica.
  - Agli operatori che frequenteranno il corso con esito positivo, come certificato dagli istruttori, verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituirà condizione essenziale per l'assegnazione, la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.
  - Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia Municipale e gli estremi dello stesso verranno riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.



### Art. 4 - Assegnazione e trasporto

- 1. Gli operatori cui verrà assegnato non in forma continuativa lo strumento difensivo e di contenimento, dovranno firmare l'apposito registro ufficiale di carico e scarico a pagine numerate e vistate e con indicazione del nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.
- Non è necessaria la compilazione giornaliera del registro di cui al precedente comma ove lo strumento risulti assegnato come dotazione individuale, in via continuativa, per tutto il personale adibito ai servizi esterni e comunque non potrà essere mai utilizzato a fini privati o comunque ceduto a terzi.
- 3. Lo spray OC ed il bastone estensibile, ove assegnati, dovranno essere portati solamente in servizio e collocati alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna, o, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giacca, della giacca a vento, del soprabito o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili lo strumento dovrà essere portato in modo comunque non visibile.
- 4. La custodia diligente consisterà anche nell'applicazione, sempre e comunque, in particolare delle misure di sicurezza previste per il maneggio dello spray.
- 5. Il personale fuori dall'orario di servizio, ove non depositato lo strumento antiaggressione a fine turno presso il Comando, nonché durante il tragitto casa-lavoro, dovrà custodirlo con la massima cura, in modo tale da evitarne l'uso improprio, il deterioramento, la perdita e/ o l'indebita appropriazione da parte di terzi.

# Art. 5 - Obbligo del rapporto

1. Il personale dovrà trasmettere immediata comunicazione scritta al Comandante riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, dello strumento di autotutela, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.



#### TITOLO II - STRUMENTI DI CONTENZIONE

#### Art. 6 - Tipologia degli strumenti di contenzione

1. Gli strumenti di contenzione, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere, in dotazione agli appartenenti al Corpo sono le manette costituite da due bracciali uniti da snodo a catena e dalle fascette di contenimento o di altro supporto debitamente approvato o omologato per il relativo utilizzo.

#### Art. 7 - Formazione ed uso

- 1. Gli operatori neo-assunti, nell'ambito dei corsi di formazione propedeutici alla assegnazione dei dispositivi di autotutela, riceveranno apposito addestramento, finalizzato alla conoscenza delle modalità d'uso dei dispositivi di contenimento, degli aspetti normativo-legali da rispettare e di assistenza ai soggetti interessati.
- 2. I corsi di addestramento si articoleranno in una parte teorica ed in una parte pratica. Agli operatori che frequenteranno il corso con esito positivo, su parere insindacabile degli istruttori, verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituirà condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di contenzione.

Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia Municipale e gli estremi dello stesso dovranno essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

- 3. Per il personale neo-assunto è considerato valido al fine della formazione di cui al comma uno, la frequenza di corsi eventualmente organizzati dalla Regione Umbria, ovvero organizzati da altre Regioni, con il rilascio di apposito attestato, ai fini dell'assegnazione degli strumenti di contenzione in premessa.
- 4. Il presente articolo non si applica al personale che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta già assegnatario di dispositivi di contenimento.

## Art. 8 - Assegnazione e trasporto

- 1. L'assegnazione delle manette e le fascette di contenimento per il personale neo-assunto successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sia per il personale che risulti avere già in dotazione i dispositivi di cui all'art. 2, dovrà essere annotata in apposito un registro di presa in carico a pagine numerate e vistate dal Comandante o da suo incaricato.
- 2. Il responsabile del registro, ove delegato dal Comandante, dovrà segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il numero eventualmente riportato sullo strumento di autotutela e di




- contenzione fornito, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.
- 3. Analoga annotazione nel richiamato registro dovrà essere effettuata relativamente alle ulteriori assegnazioni di diverse dotazioni tecnica o di ausilio o di autotutela o in sede di aggiornamento delle medesime.
- 4. L'assegnazione degli strumenti e dotazioni potrà avvenire in forma di dotazione di reparto ovvero di dotazione individuale secondo le disposizioni di cui di cui all'art. 2 comma 4 u.c. del presente Regolamento , in via continuativa ovvero in forma occasionale, per particolari esigenze di servizio, e non potrà mai essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

## Art. 9 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo si rimanda, in quanto applicabile, a quanto disposto nel titolo I.

#### Art. 10 - Norma finale

- 1. Fermi restando gli specifici ordini di servizio e le istruzioni generali del Comandante, il medesimo potrà prevedere i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti oggetto del presente Regolamento.
- 2. Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al Regolamento del Corpo, agli allegati Regolamenti speciali, alla vigente normativa nazionale e regionale ove adottata, nonché e alle disposizioni e direttive impartite dal Comandante.





# **INDICE**

Art. 1 - Oggetto	2
TITOLO I - STRUMENTI DI AUTOTUTELA	3
Art. 2 -Tipologia degli strumenti di autotutela	
Art. 3 - Formazione ed uso	
Art. 4 - Assegnazione e trasporto	5
Art. 5 - Obbligo del rapporto	5
TITOLO II - STRUMENTI DI CONTENZIONE	6
Art. 6 - Tipologia degli strumenti di contenzione	6
Art. 7 - Formazione ed uso	6
Art. 8 - Assegnazione e trasporto	6
Art. 9 - Norma di rinvio	7
Art. 10 - Norma finale	7